



## COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 del Reg. Data 22.10.2013	<b>Oggetto: Opposizione a ricorsi ex articolo 414 c.p.c. dipendenti Mazzullo Alfio e Mazzullo Salvatore /Comune –Nomina Legale</b>
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilatredici** il giorno ventidue del mese **ottobre** alle ore 14.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in presenza dei signori:

	<i>Amministratore</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
1	FULIA DOTT. FRANCESCO	Sindaco	Presente
2	CARROCCETTO DOTT.CIRO	Vice Sindaco	Presente
3	GHITTI DOTT. MERY	Assessore	Presente
4	MANGIONE DOTT.SALVATORE	Assessore	Assente
5	D'AMBROGIO ING.SALVATORE	Assessore	Presente

Assenti 1

Presenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dott. Stancampiano Carmela**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

*Favorevole*

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e copertura finanziaria ha espresso parere: Favorevole

**VISTA** la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;**

### **D E L I B E R A**

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – L.R. n. 44/91.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che il reponsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come previsto dall'art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Francesco Fulia*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Ing. Salvatore D'Ambrogio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Carmela Stancampiano*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno 21-10-2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 21-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11:

*E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO* 22-10-2013

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale, li 22-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Giuseppe Faraci



Sant'Agata di Militello, 22.10.2013

Preg.mo Sig. Sindaco  
Sel Comune di San Fratello  
Via Serpi  
San Fratello (ME)

Oggetto: preventivo procedimento civile n. 309/2013 Mazzullo Alfio contro Comune di San Fratello udienza 23.10.2013 davanti al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro.

In relazione a quanto emarginato in oggetto comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad 1.200,00 comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 140/2012 ai minimi di legge.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci

AC



76595468153-9

22 MAG 2013

4735

STUDIO LEGALE  
 Avv. Giuseppe Tribulato  
 Via Felice Bisazza n. 30  
 98122 MESSINA Tel. 090.675520  
 Cod. Fisc. TRB GPP 69628 C351W  
 Partita IVA 01568540897

Copia  
 N. 308/13 R.G.

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

nell'interesse del sig. MAZZULLO ALFIO, nato a San Fratello il 19/02/1950 (MZZLFA50B19H850B), rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Giuseppe Tribulato (TRBGPP69S28C351W; tel. 090675520; fax 090675369; e-mail: [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)) ed elettivamente domiciliato in via del Sole n. 30/C 98060 Gliaca di Piraino, presso l'avv. Tino Scaffidi;

Contro

- il COMUNE DI SAN FRATELLO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

\*\*\*\*\*

L'istante è dipendente del Comune di San Fratello (ME) sin dal 01/04/1987, inquadrato all'atto della assunzione nella Categoria "A" (CCNL Enti Locali).

Successivamente a seguito del superamento di un concorso pubblico, il ricorrente in data 16/01/2003 veniva inquadrato nei ruoli organici dell'Amministrazione Comunale con la qualifica di "Operatore Informatico" Categoria "B3".

Dal 01/07/1998 il sig. Mazzullo Alfio veniva assegnato all'Area Tecnica Manutentiva ed adibito a svolgere mansioni superiori, espletando nel dettaglio e sino ad oggi le seguenti mansioni:

a) progetti di edilizia privata, b) espletamento pratiche concessioni edilizie ed autorizzazioni; c) istruttoria progetti per la C.E., d) Deposito Frazionamento; e) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia; f) autorizzazioni in genere; g) archivio corrente; h) Segretario Commissione Edilizia; i) Rilevazioni statistiche.

Orbene, l'istante ha sempre svolto con continuità e assiduità mansioni di



Costituisco e nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Giuseppe Tribulato conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio e transigere la controversia, eleggo domicilio in Messina via Felice Bisazza, n. 30. Autorizzo al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. 196/03.

*Mazzullo Alfio*  
 per intervento

F.to Avv. Giuseppe Tribulato

“Istruttore Tecnico”, prevalentemente demandate allo svolgimento di attività istruttoria nel campo tecnico nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali specifiche tipiche del profilo di appartenenza, mansioni queste che in virtù di quanto disposto dalle declaratorie contrattuali del DPR 347/1983 e, successivamente, dal CCNL di Categoria (Regione-Autonomie Locali) del 31/03/99, risultavano ascritte nella superiore 6<sup>^</sup> QF (DPR 347/83) e nella superiore Categoria C (si rammenta che l'inquadramento posseduto viceversa era nella 5<sup>^</sup> QF e successivamente nella Categoria B).

Tenuto conto che l'esperito tentativo di conciliazione, avvenuto con raccomandata a/r del 18 novembre 2010, non sortiva alcun effetto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le domande spiegate in calce al presente ricorso per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**- Violazione dell'art. 56 D.Lvo 29/1993 oggi trasfuso nell'art. 52 D.Lvo 165/2001.**

E' notorio che a seguito del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego in caso di espletamento di mansioni superiori al dipendente sono dovute le differenze stipendiali oltre interessi legali.

Il DPR 347/83, nel proprio allegato 1, prevede che la qualifica di “istruttore” sia ascritta al sesto livello retributivo, livello questo superiore al quinto livello assegnato al ricorrente.

Il CCNL del 31/03/99 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, nell'allegato A) dispone che rientrano nella Categoria B, posseduta dal ricorrente a far data 01/07/1998, quei lavoratori che nel campo amministrativo provvedono alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Appartengono a questa categoria i lavoratori addetti alla cucina, addetto all'archivio, conduttori di macchine complesse, operaio professionale, etc..

Lo stesso CCNL prevede che nella superiore Categoria C vi rientrano quei lavoratori che svolgono attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico - contabile curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono alla Categoria i seguenti profili: esperto di attività socio culturali, agente di polizia municipale e locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo, etc..

Le mansioni ed i compiti svolti dal ricorrente come comprovate dalla documentazione allegata al proprio fascicolo di parte ed in via degradata, in caso di contestazione, di cui si chiede di fornire la prova mediante l'escussione dei testi sui capitoli di seguito riportati, rientrano nella superiore Categoria "C".

Si eccepisce, infine, che poiché il ricorrente beneficiava di progressioni economiche orizzontali (in seguito p.e.o.) nella categoria di appartenenza, il conteggio delle differenze retributive deve essere effettuato sulla base di valori omogenei e, pertanto, detraendo dagli stipendi tabellari delle Categorie C lo stipendio tabellare della Categoria B senza considerare le p.e.o. assegnate nel tempo al personale in servizio dall'Amministrazione Comunale resistente.

\*\*\*\*\*

### PQM

L'istante rappresentato e difeso come in atti, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti domande:

- 1) accertare e dichiarare che sin dal 01/07/98 il ricorrente ha espletato mansioni e compiti riconducibili alla sesta qualifica funzionale del DPR 347/83 e ss. e successivamente alla Categoria "C" del CCNL del 31/03/99 (revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali);
- 2) condannare il Comune di San Fratello, al pagamento delle differenze retributive dovute tra lo stipendio tabellare base percepito e quello previsto per la

superiore 6<sup>a</sup> QF e successivamente per la Categoria "C", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (01/07/98) al soddisfo;

3) condannare il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio con distrazione in favore dello scrivente procuratore anticipatario oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

In via istruttoria:

- si produce la seguente documentazione indicata nell'indice del fascicolo di parte;

- si chiede di essere ammessi alla prova per testi sul seguente capitolato di prova :

- 1) *Vero o non che il sig. Mazzullo Alfio sin dal 01/07/1998 ha sempre svolto mansioni riconducibili al profilo professionale di "Istruttore tecnico" e, precisamente si occupava e si occupa tutt'oggi di istruire i seguenti procedimenti: a) progetti di edilizia privata, b) pratiche concessioni edilizie ed autorizzazioni; c) istruttoria progetti per la C.E., d) Deposito Frazionamento; e) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia; f) autorizzazioni propedeutiche al rilascio del permessi; g) archivio corrente; h) Segretario Commissione Edilizia; i) Rilevazioni statistiche;*

si indicando a testi sig.ri: Vieni Salvatore; Versace Carmelo; Prisciotta Salvatore; Ricciardi Salvatore; Taormina Vincenzo.

- si chiede l'ammissione di CTU contabile al fine di determinare le differenze retributive dovute alla ricorrente.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia rientra nello scaglio tra € 1.110,00 ed € 5.200,00.

Messina, 18/04/12

avv. Giuseppe Tribulato



9

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

R.G. N°

309/13

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e la documentazione allegata:

visto l'articolo 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa e la comparizione delle parti l'udienza del giorno

23/10/13 h.9,00 e ss. davanti a sé in questo Tribunale.

Dispone che copia del ricorso con il pedissequo decreto venga notificata a cura della parte ricorrente a controparte nei termini di legge.


Patti li, 26/2/13

IL CANCELLIERE D3  
Dott.ssa V. Di Almondo

IL Giudice del Lavoro  
Dott. Mauro Mirena

Depositato in Cancelleria  
oggi 1 MAR 2013

IL CANCELLIERE D3  
Dott.ssa V. Di Almondo



## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Patti ho notificato il suesteso atto a:

- COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in via Cirino Scaglione n. 54 98075 San Fratello (ME).

INDEMANDATO  
R.R. AI SENSI DI LEGGE  
PATTI  
20 MAR 2013  
MAGGIORIBATTILLI  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
TRIBUNALE DI PATTI

Avv. Giuseppe Faraci



Sant'Agata di Militello, 22.10.2013

Preg.mo Sig. Sindaco  
Sel Comune di San Fratello  
Via Serpi  
San Fratello (ME)

Oggetto: preventivo procedimento civile n. 309/2013 Mazzullo Alfio contro Comune di San Fratello udienza 23.10.2013 davanti al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro.

In relazione a quanto emarginato in oggetto comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad 1.200,00 comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 140/2012 ai minimi di legge.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci

**Avv. Giuseppe Faraci**

Sant'Agata di Militello, 22.10.2013

<b>COMUNE DI SAN FRATELLO</b> - UFFICIO PROTOCOLLO -		
22 OTT 2013		
Prot. Gen. N°	10028	
cat.	classe	fasc.

Preg.mo Sig. Sindaco  
Sel Comune di San Fratello  
Via Serpi  
San Fratello (ME)


Oggetto: preventivo procedimento civile n. 308/2013 Mazzullo Salvatore contro Comune di San Fratello udienza 23.10.2013 davanti al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro.

In relazione a quanto emarginato in oggetto comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad 2.500,00 comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 140/2012 ai minimi di legge.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci



Copia

AG



76595468154-1

STUDIO LEGALE  
 Avv. Giuseppe Tribulato  
 Via Felice Bisazza n. 30  
 9122 MESSINA - Tel. 090.675520  
 Fax: TRB CPP 69528 C351W  
 Partita IVA 01938540837

N. 308/13 R.G.

22 MAG. 2013

4736

TRIBUNALE DI PATTI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

nell' interesse del sig. MAZZULLO SALVATORE, nato a S. Fratello (ME) il 10.06.1951 (MZZSVT51H10H850W), rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Giuseppe Tribulato (TRBGPP69S28C351W; tel. 090675520; fax 090675369; e-mail: [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)) ed elettivamente domiciliato in via del Sole n. 30/C 98060 Gliaca di Piraino, presso l'avv. Tino Scaffidi;

contro

- COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro - tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

Oggetto: Inquadramento Categoria "C".

\*\*\*\*\*

Il sig. Mazzullo Salvatore, è dipendente del Comune di S. Fratello (ME) sin dal 1978, con inquadramento iniziale nella 4<sup>a</sup> qualifica funzionale (esecutore) e a far data 01.04.1999 nella Categoria "B".

Sin dalla sua assunzione e comunque in epoca successiva al 01.07.1998 veniva comandato dalla suddetta Amministrazione a svolgere compiti e mansioni amministrative superiori, riconducibili nella 6<sup>a</sup> qualifica funzionale (ex DPR 347/83 e ss.) ed alla Categoria "C" del CCNL 01.04.1999, in maniera prevalente e continuativa.

Il ricorrente, infatti, a seguito di innumerevoli atti di conferimento incarico, svolgeva mansioni proprie della qualifica di Vigile Urbano, assumeva la responsabilità del rilascio degli attestati relativi al pascolo comunale, espletava mansioni comunque amministrative e non meramente esecutive proprie della qualifica di appartenenza.

Considerato che l'inquadramento economico attribuito sin dal

Costituisco e nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Giuseppe Tribulato conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio e transigere la controversia, eleggo domicilio in Messina via Felice Bisazza n. 30. Autorizzo al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. 196/03.

*Giuseppe Tribulato*  
*per autentica*

F.to Avv. Giuseppe Tribulato

01.07.1998 al deducente era errato in quanto avente diritto alla 6^ qualifica funzionale, oggi Categoria "C" (CCNL 31.03.1999), l'odierno ricorrente esperiva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 66 D.lgs. 165/2001 ed il Collegio di Conciliazione si riuniva in data 19.01.2010.

**Le parti transigevano la lite come da verbale del 19.01.2010 allegato in atti in copia originale.**

A mente degli accordi raggiunti si riconosceva all'odierno ricorrente l'inquadramento ai fini economici nella Categoria "C" dal primo febbraio 2010, con rinuncia a tutti gli arretrati sia con sorte capitale che con interessi.

Poiché l'Amministrazione resistente non adempiva agli accordi intrapresi, con raccomandata a/r datata 29.06.2010 si metteva in mora il Comune di San Fratello, in persona del sindaco pro - tempore e dei rispettivi dirigenti (Segretario Generale) ad adempiere agli accordi ratificati innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina.

Nonostante ciò, l'Amministrazione Comunale non dava alcuna esecuzione al verbale di conciliazione, nonostante lo stesso ai sensi del D.lgs. 65/2001 costituisce titolo esecutivo, non provvedendo ad inquadrare il ricorrente nella superiore categoria assegnata, la "C".

Pertanto, il sig. Mazzullo Salvatore è costretto ad adire l'odierno Tribunale per ottenere una pronuncia giudiziaria ricognitiva dei propri diritti al fine di potere, in caso di perdurante inadempienza, esperire il c.d. "giudizio di ottemperanza" innanzi al T.A.R. per l'esecuzione coattiva degli obblighi di fare nei confronti di una Pubblica Amministrazione (attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*), rimedio oggi non consentito dalla natura del titolo esecutivo di cui è in possesso.

- Cfr: *"È inammissibile il ricorso proposto per l'ottemperanza al verbale di conciliazione previsto dall'art. 66 comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, non essendo esso provvedimento giurisdizionale, atteso che la commissione di conciliazione non esercita funzioni giurisdizionali ma amministrative, né il visto di esecutività ad esso apposto vale a trasformarlo in atto giurisdizionale"*

(Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 luglio 2002 n. 3278) (**Consiglio Stato , sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5480**).

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in atti, chiede pertanto che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti:

#### DOMANDE

1) accertare e dichiarare validi, efficaci e vincolanti gli accordi transattivi ratificati nei verbali redatti innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina in data 19/01/2010;

2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. Mazzullo Salvatore ad essere inquadrato nella Categoria "C" (CCNL enti locali) dal primo febbraio 2010, come da verbale allegato in atti.

3) accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad avere corrisposte le differenze retributive dovute tra quanto percepito ed il superiore inquadramento rivendicato a far data 1.02.2010 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

4) condannare parte avversa all'integrale refusione delle spese di lite oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

In via istruttoria:

- si produce la documentazione come da indice al fascicolo di parte;
- si chiede l'ammissione di CTU al fine di quantificare le somme dovute al ricorrente.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è ~~indeterminato~~ *RIBORSO INTERO SU 4 RIFORME TRA # 6.20000 ed # 6.20000*

Messina, 4/05/2012

avv. Giuseppe Tribulato



(8)

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

R.G. N° 308/13

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e la documentazione allegata:  
visto l'articolo 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa e la comparizione delle parti l'udienza del giorno  
23/10/13 h.9,00 e ss. davanti a sè in questo Tribunale.

Dispone che copia del ricorso con il pedissequo decreto venga notificata a cura della  
parte ricorrente a controparte nei termini di legge.

Patti li, 26/2/13

IL Giudice del Lavoro  
Dott. Mauro Mirena

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Mauro Mirena

Depositato in Cancelleria  
del 1 MAR 2013

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Mauro Mirena




## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Patti ho notificato il suesteso atto a:

- COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in via Cirino Scaglione n. 54 98075 San Fratello (ME).

UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
TRIBUNALE DI PATTI  
20/05/2018



**Avv. Giuseppe Faraci**

Sant'Agata di Militello, 22.10.2013

<b>COMUNE DI SAN FRATELLO</b> -- UFFICIO PROTOCOLLO --		
22 OTT 2013		
Prot. Gen. N°	10028	
cat.	classe	fasc.

Preg.mo Sig. Sindaco  
Sel Comune di San Fratello  
Via Serpi  
San Fratello (ME)


Oggetto: preventivo procedimento civile n. 308/2013 Mazzullo Salvatore contro Comune di San Fratello udienza 23.10.2013 davanti al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro.

In relazione a quanto emarginato in oggetto comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad 2.500,00 comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 140/2012 ai minimi di legge.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci



## DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in San Fratello, nella residenza comunale, ufficio "Contenzioso e contratti".  
Con la presente scrittura privata, avente per le patti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

Il Comune di San Fratello, con sede in San Fratello, via Serpi, C.F. 84000410831, in persona di \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta nella sua qualità, DA UNA PARTE

E

L'Avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_, DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE :

Il Comune di San Fratello intende resistere nel giudizio promosso da \_\_\_\_\_  
per \_\_\_\_\_;

Con del deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ex legge si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della rappresentanza e difesa dell'Ente, autorizzando, Il Sindaco, legale rappresentante del Comune, ad esperire tutte le formalità e tutto quanto sarà necessario a tal fine;  
con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le modalità le condizioni che seguono.

### ART. 1

L'incarico ha per oggetto l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio \_\_\_\_\_ dinnanzi \_\_\_\_\_  
per \_\_\_\_\_

- Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.
- Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.
- Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dopo il rilascio di gratuito parere in ordine alla sussistenza delle condizioni di rito e di merito, dietro richiesta del legale incaricato, la somma conferita in acconto così come prestabilita dall'esecutivo nel giunta di conferimento d'incarico, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

### ART. 2

- E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

#### ART. 3

- Il legale percepirá per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, un compenso determinato, in applicazione dell'art. 9 comma 4 del D. L. 24/01/2012 n. 1, convertito nella legge 24/03/2012 n. 27, nonché del D.M. 140/2012, sulla scorta del preventivo di massima presentato dal professionista in data \_\_\_\_\_ in base all'attuale Suo regime fiscale, che si allega alla presente scrittura privata. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del compenso pattuito lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Restano a carico dell'amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del visto di conformità alla parcella.

Il pagamento del compenso pattuito con il professionista, avverrà in due soluzioni, di cui una in acconto, pari a € \_\_\_\_\_, ed \_\_\_\_\_ a saldo, salvo mutamento del regime fiscale da applicare.

#### ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

In particolare il legale dichiara :

- Di non patrocinare a qualsiasi titolo alla data di conferimento dell'incarico in alcun tipo di giudizio soggetti terzi contro l'ente Comune .
- Di non avere intrapreso a titolo personale negli ultimi dieci anni alcun tipo di azione legale contro l'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto a i sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio di azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune affidatario dell'incarico la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

#### ART. 7

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata che non potrà comunque superare i 2/3 di quello fissato all'art.3, da determinarsi applicando le misure minime delle tabelle previste dal D.M. 140/2012.

#### ART. 8

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a quel momento che non potrà comunque superare i 1/3 di quello fissato dall'art.3, da determinarsi applicando le misure minime delle tabelle previste dal D.M. 140/2012.

ART. 9

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesta dal legale.

ART. 10

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura e parcella vistata dal competente Ordine Professionale presentata dal Professionista nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3).

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati ulteriori acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze

ART. 11

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

ART. 13

Il Comune informa l'Avv. \_\_\_\_\_ il quale ne prende atto e dà il relativo consenso — che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04,1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista \_\_\_\_\_

Per il Comune di San Fratello \_\_\_\_\_



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 186 del 22 .10 .2013

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

<b>OGGETTO</b>	OPPOSIZIONE A RICORSI ex art. 414 c. p. c. DIPENDENTI MAZZULLO ALFIO E MAZZULLO SALVATORE / COMUNE - NOMINA LEGALE.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**VISTO** il ricorso ex art.414 c. p. c., proposto dall'Avv. Giuseppe Tribulato nell'interesse del dipendente Sig. Mazzullo Alfio, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 27.05.2013 al N. 4735, con il quale il Giudice del Lavoro, per la discussione della causa e la comparizione delle parti, fissa l'udienza per il giorno 23.10.2013;

**VISTO** il ricorso ex art.414 c. p. c., proposto dall'Avv. Giuseppe Tribulato nell'interesse del dipendente Sig. Mazzullo Salvatore, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 27.05.2013 al N. 4736, con il quale il Giudice del Lavoro, per la discussione della causa e la comparizione delle parti, fissa l'udienza per il giorno 23.10.2013;

**DATO ATTO** che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta ;

**RITENUTO** opportuno conferire, in ordine ai sopra citati ricorsi, l'incarico di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente, all' Avv. Giuseppe Faraci;

**DATO ATTO** che per la prestazione professionale di che trattasi è stato pattuito con il suddetto legale un compenso omniacomprendivo di € 3.700,00, giusta preventivi, acquisiti al protocollo di Questo Comune in data 22.10.2013 al N. 10028 e N. 10029, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, salvo mutamento del suo attuale regime fiscale, determinato in applicazione dell'art. 9 comma 4 del d.l. 24.01.2012 n.1 convertito nella legge 24.03.2012 n.27;

**DATO ATTO** che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

Per i motivi sopra descritti,

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo 165/2001;

**VISTO** l' Ord.to Amm.vo EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** lo schema di disciplinare di conferimento incarico legale che, sub A), si allega alla presente e per farne parte integrante e sostanziale;

**PROPONE**

Per quanto specificato in premessa,

1. **Di autorizzare** il Sindaco a costituirsi per proporre opposizione ai ricorsi ex art 414 c.p.c. proposti dall'Avv. Giuseppe Tribulato nell'interesse dei dipendenti Mazzullo Alfio e Mazzullo Salvatore, conferendo incarico ad un legale di fiducia;
2. **Di nominare** l'Avv. Giuseppe Faraci, del foro di Patti, quale difensore legale per rappresentare il Comune di San Fratello nei procedimenti citati in oggetto;
3. **Di approvare** lo schema di disciplinare di incarico che regola i rapporti tra il Comune di San Fratello ed il Legale che sarà individuato dalla Giunta Comunale che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. **Dare atto che** la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento ammonta ad € 3.700,00 troverà copertura finanziaria al servizio 1.01.08.03.00 – Competenza –
5. **Che** l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di evitare danni erariale certi e gravi all'Ente;
6. **Dare atto** altresì, che ove il procedimento dovesse protrarsi oltre il periodo presuntivamente previsto, si procederà all'adozione di successivo atto di impegno;
7. **Demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti consequenziali nascenti dal presente atto;
8. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI**

*[Handwritten signature]*

**IL PROPONENTE**

*[Handwritten signature]*



In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

**Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO** per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 22.10.2013

Il Responsabile

[firma]

**Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO** per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**

Data 22.10.13

Il Responsabile

**ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**  
(Reg. RUBICANO Antonino)

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2013, in quanto la spesa è dichiarata necessaria ad evitare

Data 22.10.13 dammi patrimoniali all'Ente.

Il Responsabile

**ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**  
(Reg. RUBICANO Antonino)

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_